Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 10 aprile 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 82 DEL 10 APRILE 1951:

(2720-4162-4164-4166)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 marzo 1951, n. 209.

Approvazione delle convenzioni stipulate il 15 luglio 1949 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie ed autorizzazione della relativa spesa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate le unite convenzioni stipulate fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) il 15 luglio 1949 e concernenti rispettivamente:

a) la diramazione di notizie e comunicati degli organi centrali e periferici del Governo nonchè la trasmissione diretta ai medesimi di informazioni nazionali ed estere nel periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1950.

b) la diffusione di notizie italiane politiche, economiche e finanziarie negli Stati Uniti d'America nel periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1950.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 67.000.000, per far fronte agli oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'art. 1.

Alla copertura della spesa anzidetta viene destinata una aliquota delle maggiori entrate accertate con le leggi 18 aprile 1950, n. 254, e 10 agosto 1950, n. 658, concernenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1949-50 (terzo ed ottavo provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 22 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

ALLEGATO n. 1

AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA
(A.N.S.A.)
(*per il servizio interno*)

Convenzione tra la Presidenza del Consiglio - Servizio informazioni - e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.).

Nella duplice finalità di assicurare agli organi di Governo centrali e periferici:

a) un mezzo celere per diramare notizie e comunicati ufficiali del Governo;

b) un tempestivo, completo e diretto notiziario nazionale ed estero.

Esaminate le proposte fatte in questi sensi dall'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A).

Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio informazioni, di concerto con il Ministero del tesoro e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) con sede in Roma, via Propaganda n. 27, per la durata di un anno, e precisamente dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950, si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'A.N.S.A. si impegna di diramare ai giornali, alla radio e alle agenzie di stampa con essa collegate, i comunicati ufficiali che il Governo centrale, i Ministeri e gli organi governativi, fanno ad essa pervenire direttamente e attraverso il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio.

Anche i prefetti possono diramare i propri comunicati attraverso i locali uffici dell'A.N.S.A.; questa ne cura l'immediata trasmissione alla stampa nell'ambito delle rispettive provincie.

Art. 2.

L'A.N.S.A. s'impegna di far pervenire giornalmente i propri notiziari nazionali ed esteri all'Ufficio del Capo dello Stato, ai Ministeri, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, al capo del Servizio informazioni, nonchè a 67 Prefetture che saranno indicate dal Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio.

Art. 3.

Per i servizi di cui agli articoli 1 e 2 il Governo corrisponderà all'A.N.S.A. posticipatamente il canone di lire 5.000.000 mensili.

Art. 4.

Sono a carico dell'A.N.S.A. le spese inerenti all'attuazione e alla continuità dei servizi in esse comprese quelle da corrispondere alle Amministrazioni statali per le diramazioni radiotelegrafiche e telefoniche e per le comunicazioni telegrafiche e telefoniche nel territorio della Repubblica.

Art. 5.

Nel caso di inadempienza dell'A.N.S.A. per omissione e ritardi delle trasmissioni non dovuti a causa di forza maggiore, verrà applicata, a titolo di penale, una somma che sarà determinata dalla Presidenza del Consiglio da un minimo di lire 100.000 fino a lire 500.000 e in casi più gravi si potrà far luogo alla risoluzione immediata di questa convenzione.

Art. 6.

Mediante preavviso, con lettera raccomandata, di quindici giorni, ciascun contraente può chiedere la risoluzione dell'impegno.

Art. 7.

La presente convenzione impegna l'A.N.S.A. sin dal momento della firma e diventa esecutiva per l'Amministrazione contraente dopo la sua approvazione nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Letto, firmato e sottoscritto il 15 luglio 1949

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Per l'Agenzia A.N.S.A.
Il Consigliere delegato
FATTORI

Visto: *Il Presidente del Senato della Repubblica*
BONOMI

Visto: *Il Presidente della Camera dei deputati*
GRONCHI

ALLEGATO N. 2

AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA
(A.N.S.A.)
(per il servizio col Nord America)

Convenzione fra il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.).

Al fine di far conoscere negli Stati Uniti d'America i più importanti avvenimenti italiani, nonchè i problemi attinenti alla nostra vita politica culturale ed economica, esaminate le proposte fatte dall'A.N.S.A., tra il Governo italiano, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio informazioni, d'intesa col Ministero degli affari esteri e di concerto con quello del tesoro, e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.), con sede in Roma, via Propaganda n. 27, per la durata di un anno, e precisamente dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950, salvo disdetta di una delle due parti, da chiedersi mediante preavviso di quindici giorni, con lettera raccomandata, si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'A.N.S.A. si impegna ad effettuare due lanci quotidiani di notizie per il Nord America. Il primo lancio dalle 14,30 alle 15,30 (ora di Roma) corrispondente alle ore 7,30-8,30 di New York; il secondo dalle ore 22 alle ore 23 (ora di Roma) corrispondente alle 16-17 di New York. La velocità di trasmissione sarà di 25 parole circa al minuto, per cui nei due lanci verranno giornalmente trasmesse circa 2500 parole.

Alla manipolazione telegrafica del notiziario provvederà l'A.N.S.A. con i propri mezzi, mentre per la captazione e la consegna all'Ufficio di New York provvederà la Società americana « Press Wireless ».

Art. 2.

I notiziari verranno redatti in modo da dare una visione panoramica degli avvenimenti nazionali più importanti; saranno inoltre trasmesse notizie desunte dai comunicati governativi, d'accordo con il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio.

La distribuzione dei notiziari verrà effettuata attraverso abbonamenti, il cui ammontare dovrà essere sempre inferiore a quello praticato da altre agenzie straniere.

Alla diffusione del servizio a New York provvederà l'A.N.S.A. con una organizzazione idonea e con personale competente bene introdotto nel campo giornalistico e nella colonia italiana.

Art. 3.

L'A.N.S.A. si impegna ad inviare quotidianamente al Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio il testo del notiziario trasmesso e trimestralmente — anche alla Corte dei conti — l'elenco degli abbonati al servizio oggetto della presente convenzione, nonchè un sintetico rendiconto finanziario della gestione dell'ufficio di corrispondenza di New York.

Art. 4.

L'A.N.S.A. si impegna inoltre di inviare periodicamente al Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio la documentazione dell'opera svolta e dei risultati conseguiti (giornali che utilizzano le notizie trasmesse).

Art. 5.

Resta inteso che le rappresentanze all'estero e le navi italiane in navigazione potranno utilizzare il servizio, a proprie spese, e potranno altresì provvedere alla diffusione e distribuzione delle notizie, sempre che non esista una organizzazione locale dell'A.N.S.A.

Art. 6.

La Presidenza del Consiglio concorre alle spese per il mantenimento del servizio con un contributo mensile di dollari 900 (novecento), da pagarsi posticipatamente. Per la determinazione di tale contributo è stato tenuto conto anche del gettito di abbonamenti.

Trimestralmente, ove gli abbonamenti superino del 20 per cento il gettito precedente, il contributo di 900 dollari mensili verrà proporzionalmente ridotto.

Art. 7.

Nel caso di inadempienza dell'A.N.S.A. per omissioni o ritardi delle trasmissioni, non dovuti a causa di forza maggiore verrà applicata, a titolo di penale, una somma che sarà determinata dalla Presidenza del Consiglio da un minimo di lire 50.000 fino a lire 250.000, e in casi più gravi si potrà anche far luogo alla risoluzione immediata di questa convenzione.

Art. 8.

La presente convenzione impegna l'A.N.S.A. sin dal momento della firma e diventa esecutiva per l'Amministrazione contraente dopo la sua approvazione nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Letto, firmato e sottoscritto il 15 luglio 1949

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Per l'Agenzia A.N.S.A.
FATTORI

Visto: *Il Presidente del Senato della Repubblica*
BONOMI

Visto: *Il Presidente della Camera dei deputati*
GRONCHI

LEGGE 29 marzo 1951, n. 210.
Collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I sottufficiali ed i militari di truppa in carriera continuativa dell'Arma dei carabinieri sono collocati a riposo al compimento del:

58° anno di età se aiutanti di battaglia, e marescialli maggiori che abbiano conseguito la nomina alle cariche speciali previste dall'art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225;

55° anno se marescialli maggiori;

52° anno se marescialli capi o d'alloggio;

50° anno se brigadieri o vicebrigadieri;

48° anno se appuntati o carabinieri.

Al raggiungimento di tali limiti di età si considerano rescisse di diritto le rafferme contratte.

Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle in vigore sul collocamento a riposo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per compiuti periodi massimi di servizio. Restano ferme le norme vigenti sulla cessazione dal servizio per altre cause.

Art. 2.

Le nomine alle cariche speciali previste dall'art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, sono conferite agli aiutanti di battaglia ed ai marescialli maggiori previo concorso per esami.

I concorsi sono banditi per la nomina a comandante di sezione, ma i vincitori di essi possono, per normale avvicendamento, essere destinati anche alle altre cariche previste dal citato art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225.

Disposizioni transitorie

Art. 3.

Le disposizioni per il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per compiuti periodi massimi di servizio, di cui all'art. 833 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, e all'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, continuano ad applicarsi ai sottufficiali e militari di truppa in carriera continuativa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già raggiunto i limiti di età di cui al precedente art. 1 ed a quelli che li raggiungano entro cinque anni dalla data suddetta senza aver compiuto il 35° anno di servizio se aiutanti di battaglia o marescialli maggiori nominati a cariche speciali, il 30° se marescialli maggiori ed il 25° se di grado inferiore.

Art. 4.

I sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri che, cessati dal servizio effettivo, siano stati ininterrottamente trattenuti in servizio e che in tale posizione si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge potranno, a giudizio insindacabile del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, essere ulteriormente trattenuti alle armi in soprannumero all'organico stabilito per ciascun grado, purchè:

ne facciano domanda entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge;

siano dichiarati fisicamente idonei ad incondizionato servizio;

ne siano giudicati meritevoli perchè in possesso di spiccati requisiti.

I predetti sottufficiali e militari di truppa saranno collocati in congedo al raggiungimento dei limiti di età stabiliti dall'art. 1 della presente legge per i pari grado della carriera continuativa. Essi potranno, però, in qualsiasi momento, ottenere di lasciare il servizio a domanda; potranno altresì essere collocati in congedo di autorità per mancanza dei requisiti necessari per la prestazione dell'ulteriore servizio.

Art. 5.

Le disposizioni del primo comma del precedente articolo 4 sono applicabili anche ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati alle armi precedentemente al 1° luglio 1940, che, senza aver subito interruzione alcuna di servizio, si trovino nella stessa posizione di richiamati alla data di entrata in vigore della presente legge.

I predetti sottufficiali e militari di truppa saranno collocati in congedo al raggiungimento dei limiti di età stabiliti dall'art. 1 della presente legge per i pari grado della carriera continuativa e comunque non oltre il 15 aprile 1951. Essi potranno però, in qualsiasi momento, ottenere di lasciare il servizio a domanda; potranno altresì essere collocati in congedo di autorità per mancanza dei requisiti necessari per la prestazione dell'ulteriore servizio.

Art. 6.

Per compensare la maggiore spesa derivante dal trattenimento in servizio dei sottufficiali e militari di truppa di cui agli articoli 4 e 5 dovrà essere lasciato temporaneamente vacante, nei gradi di vicebrigadiere e di carabiniere, un numero di posti tale da poter compensare integralmente l'accennata maggiore spesa.

Art. 7.

Il servizio comunque prestato dopo il 10 giugno 1940 dai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri trattenuti o richiamati è utile ai fini della pensione.

Art. 8.

Le disposizioni contenute nella presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1951.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 29 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1951.

Rimozione dalla carica del sindaco di Sant'Antonino di Susa (Torino).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In occasione della recente visita in Italia di un'alta personalità estera — effettuata nello spirito di precedenti accordi internazionali stipulati dal Governo, con l'approvazione del Parlamento — il sindaco di Sant'Antonino di Susa (Torino), sig. Giovanni Tepasso, ha tenuto un comportamento ispirato ad accesa faziosità e assolutamente in contrasto con i fondamentali doveri inerenti alle pubbliche funzioni esercitate.

Essendo stato, per l'occasione, proclamato uno sciopero di protesta, il predetto amministratore, anzichè adoperarsi, come sarebbe stato suo preciso obbligo, per assicurare la libertà di lavoro ed il mantenimento dell'ordine pubblico, si recava più volte nei pressi di un opificio e, valendosi anche dell'autorità e del prestigio della carica, invitava gli operai ad aderire allo sciopero, distribuendo anche manifestini di propaganda

Inoltre, per dare una più tangibile prova di solidarietà con i dimostranti, egli sospendeva la propria attività di capo della civica azienda, astenendosi persino dal partecipare ad un sopraluogo in precedenza fissato nell'interesse dell'Amministrazione.

Impiegando materiale e personale del municipio, egli faceva poi predisporre, negli uffici comunali, alcuni manifestini — contenenti espressioni di compiacimento per la riuscita dello sciopero che affiggeva personalmente, coadiuvato da elementi della sua fazione politica.

Il comportamento del predetto amministratore, non ha mancato di suscitare nella parte sana della popolazione, aspre critiche e vivaci proteste, determinando nell'ambiente locale uno stato di acuta tensione, premessa di gravi turbative dell'ordine pubblico.

In considerazione di ciò, il prefetto ha disposto, con suo decreto in data 25 gennaio 1951, la sospensione del Tepasso dalla carica e ne ha proposto la rimozione ai sensi dell'articolo 149, settimo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Ravvisandosi, nella specie, gli estremi della norma citata, è stato predisposto l'unito schema di decreto di rimozione

dalla carica del sindaco Tepasso. Col decreto stesso, che mi onoro sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma, viene, inoltre, fissato in tre anni il periodo della di lui ineleggibilità, ai sensi del comma ottavo del citato articolo, allo scopo di meglio adeguare la sanzione alla gravità delle infrazioni.

Roma, addì 2 marzo 1951

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, col suo comportamento fazioso e intemperante, il sindaco di Sant'Antonino di Susa (Torino), sig. Tepasso Giovanni, ha dato origine, nell'ambiente locale, ad uno stato di acuta tensione, premessa di gravi turbative dell'ordine pubblico;

Ritenuto che ricorrono gli estremi di cui all'art. 149, settimo comma, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale per la rimozione del predetto amministratore dalla carica;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, ed il relativo regolamento, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il sig. Tepasso Giovanni, sindaco di Sant'Antonino di Susa (Torino), è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto prima che siano decorsi tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1951

EINAUDI

SCELBA

(1518)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1951.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto del Ministro per la marina mercantile 9 dicembre 1947, relativo alla nomina dei membri del Consiglio predetto;

Visto il decreto del Ministro per la marina mercantile 20 febbraio 1948, relativo alla nomina del tenente generale di porto in servizio permanente effettivo Alberto Pace a membro del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto del Ministro per la difesa 13 dicembre 1950, n. 3148, con il quale il tenente generale di porto in servizio permanente effettivo Alberto Pace è stato collocato, a decorrere dal 1° gennaio 1951, fuori del quadro organico degli ufficiali dei Corpi della Marina militare perchè nominato, dalla stessa data, presidente dell'Ente autonomo del porto di Napoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1951, n. 3584, con il quale il maggior generale di porto Francesco Serra Maninchedda è stato promosso tenente generale di porto;

Decreta:

Il tenente generale di porto Francesco Serra Maninchedda è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del tenente generale di porto Alberto Pace.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1951

Il Ministro: SIMONINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1951
Registro Marina n. 17, foglio n. 293. — CILLO

(1739)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1951.

Cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio in Italia concessa all'Ente Turistico ed Alberghiero della Libia (E.T.A.L.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 669, per la gestione in Italia delle attività economiche esercitate nell'Africa Orientale Italiana e il regio decreto 22 aprile 1943, n. 560, che estende l'applicazione delle norme di tale legge alle attività economiche esercitate in Libia;

Visto il regio decreto 31 maggio 1935, n. 1410, istitutivo dell'Ente Turistico ed Alberghiero della Libia (E.T.A.L.);

Visto il decreto interministeriale 30 aprile 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137, del 19 giugno 1947, col quale l'Ente Turistico ed Alberghiero della Libia (E.T.A.L.) è stato autorizzato ad esercitare in Italia gestioni alberghiere e le altre attività economiche previste dall'art. 1 del regio decreto 31 maggio 1935, n. 1410;

Ritenuto che sono venute meno le ragioni che determinarono l'emanazione del citato decreto interministeriale 30 aprile 1947;

Decreta:

L'autorizzazione concessa all'Ente Turistico ed Alberghiero della Libia (E.T.A.L.) con decreto interministeriale 30 aprile 1947, cessa di avere effetto a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1951

p. *Il Ministro ad interim per l'Africa Italiana*
BRUSASCA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

(1741)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 272 del 6 aprile, riguardante l'esenzione dal pagamento del sovraprezzo termico per energia impiegata per produzione di vapore con caldaie elettriche.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 272 del 6 aprile 1951 ha adottato la seguente decisione.

Facendo riferimento a quanto già consentito con il provvedimento n. 224 del 16 maggio 1950 (*Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 23 maggio 1950), a decorrere dal 7 aprile 1951 e fino al 31 ottobre 1951, è ripristinata la esenzione dal pagamento del sovraprezzo termico per l'energia elettrica utilizzata nei processi industriali elettrotermici stagionali per la produzione di vapore, mediante caldaie elettriche di almeno 100 kw. di potenza utilizzanti energia elettrica prodotta con acqua di sfioro.

I distributori che effettuano forniture di energia elettrica per i processi di cui sopra sono tenuti a farne denuncia al Comitato di gestione del Fondo conguaglio sovraprezzo termoelettrico.

La denuncia deve essere presentata entro dieci giorni dall'inizio di ciascuna fornitura e deve contenere indicazioni del nome dell'utente, dello stabilimento al quale l'energia viene fornita, la potenza messa a disposizione, la data d'inizio e, ove possibile, la prevista durata della fornitura stessa.

(1745)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 18 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1951, registro n. 8 Interno, foglio n. 273, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Lucca di un mutuo di L. 34.660.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1698)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sovramonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 7 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1951, registro n. 9 Interno, foglio n. 165, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Sovramonte (Belluno) di un mutuo di L. 1.206.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1701)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 23 dicembre 1950. registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1951, registro n. 9 Interno, foglio n. 115, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Fano (Pesaro) di un mutuo di L. 29.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1703)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Minturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1951, registro n. 7 Interno, foglio n. 380, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Minturno (Latina) di un mutuo di L. 1.312.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1704)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gabicce Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 11 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1951, registro n. 7 Interno, foglio n. 382, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Gabicce Mare (Pesaro) di un mutuo di L. 3.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1702)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1951, registro n. 9 Interno, foglio n. 113, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Canosa di Puglia (Bari) di un mutuo di L. 7.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1699)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 81

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 10 aprile 1951

Borsa	Dollaro	Borsa	Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,84	» Roma	624,87
» Genova	624,85	» Torino	624,86
» Milano	624,89	» Trieste	624,86
» Napoli	624,85	» Venezia	624,85

Media dei titoli del 10 aprile 1951

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	70 —
Id. 3,50 % 1902	68,60
Id. 3 % lordo	46,80
Id. 5 % 1935	96,225
Redimibile 3,50 % 1934	71,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,90
Id. 5 % 1936	91,225
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99 —
Id. 5 % convertiti 1951	99,75
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,425

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 10 aprile 1951

1 dollaro U.S.A. . L. 624,88

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Paese	Cambio	
Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 % (1935)	219610	26.510 —	Argenta *Stefano* fu Antonio, inabilitato sotto la curatela di Argenta Alfredo di Stefano, dom. in Torino.	Argenta *Giuseppe Stefano*, ecc., come contro.
Id.	212992	3.795 —	Chiarugi Paola fu Gino, dom. ad Empoli, con usufrutto vitalizio a favore di Malerbi Ester fu Eugenio vedova Chiarugi, dom. a Scarperia.	Chiarugi Paola fu Gino, *minore sotto la patria potestà della madre Cioni Maria Rosa di Tito ved. Chiarugi, dom. a Empoli*, con usufrutto vitalizio a favore di Malerbi Ester fu Eugenio vedova Chiarugi, dom. a Scarperia.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 10 marzo 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1307)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 41.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5% (1959):

Serie e Numero		Ufficio che ha emesso il titolo	Persona che ha denunziato lo smarrimento	Capitale nominale Lire
Serie B	187501	Tesoreria provinciale di Reggio Calabria	Falcone Consolato fu Demetrio, dom. a Reggio Calabria, via Gebbione (Sbarre Centrale)	10.000
» B	187502	Come sopra	Come sopra	10.000
» B	187503	Come sopra	Come sopra	10.000
» B	187504	Come sopra	Come sopra	10.000
» B	187505	Come sopra	Come sopra	10.000

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 10 marzo 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1310)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a un posto di traduttore di 2ª classe (gruppo A, grado 8°)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i decreti Ministeriali 16 maggio 1948 e 7 novembre 1950, con i quali è stato indetto il concorso per esame e per titoli ad un posto di traduttore di seconda classe (gruppo *A*, grado 8°);

Poichè occorre fissare la data delle prove scritte del concorso medesimo;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame e per titoli ad un posto di traduttore di seconda classe (gruppo *A*, grado 8°), indetto con decreti Ministeriali 16 maggio 1948 e 7 novembre 1950, avranno luogo in Roma, nei giorni 28, 29, 30 e 31 maggio 1951, alle ore 8.

Roma, addì 5 marzo 1951

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1951
Registro Grazia e giustizia n. 7, foglio n. 342. — OLIVA

(1747)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito - Marina - Aeronautica). - Direzione generale personali civili e affari generali (Circolare 27 marzo 1951).

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro, nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato n. 4 (quattro) posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, e precisamente, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, numero 914, per i sottufficiali della Marina, all'art. 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 maggio 1951 apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di raggiungere, in caso di nomina, la sede di Roma.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data della presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile, compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(1626)

PREFETTURA DI AREZZO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio precedente decreto n. 11888 del 10 luglio 1950, con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso a dieci posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo, bandito con decreto prefettizio n. 23494 del 3 settembre 1947, modificato con decreti prefettizi n. 17847 del 28 ottobre 1950, n. 14086 del 2 novembre 1950, n. 19768 del 18 novembre 1950 e del 12 dicembre 1950, n. 241 del 5 gennaio 1951, n. 1937 del 24 gennaio 1951 e n. 3150 del 24 gennaio 1951;

Visto che in seguito alla rinuncia dell'assegnatario, si è resa vacante la condotta di Sansepolcro e tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti e delle dichiarazioni di preferenza;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 11888 del 10 luglio 1950, e successive variazioni, il dott. Palarchi Nicola è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Sansepolcro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Arezzo, addì 27 marzo 1951

Il prefetto: FRANCI

(1664)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 20 dicembre 1950, numeri 49947 e 49949, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte veterinarie di Magliano Alfieri-Castellinaldo e Demonte sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede dei rispettivi vincitori precedentemente designati e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari idonei al concorso suindicato, sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) dott. Finanti Filippo: Magliano Alfieri-Castellinaldo;
2) dott. Rogna Mario: Demonte.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei nuovi titolari.

Cuneo, addì 23 marzo 1951

Il prefetto: GLORIA

(1603)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.